

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella recente sentenza n. 22507/14, depositata il 23/10/14, ha riformato la sentenza d'appello che aveva dichiarato prescritto il diritto al risarcimento dei danni patiti da un paziente in seguito ad una infezione contratta dopo essersi sottoposto ad un intervento di protesi d'anca.

La Suprema Corte ha affermato che la prescrizione può cominciare a maturare solo dal momento in cui il paziente, con l'uso dell'ordinaria diligenza, abbia potuto avvedersi dell'esistenza del danno e della sua riconducibilità ad un fatto illecito della struttura (ovvero del curante).

Quindi erroneamente il giudice d'appello si era soffermato solo sulla percepibilità, da parte del paziente dell'esistenza del danno, senza verificare se e da quando il malato avrebbe potuto attribuire il danno ad un fatto colposo del medico, piuttosto che ad una complicanza naturale ovvero a cause estranee all'operato dei sanitari.

Questi principi appaiono molto rilevanti in presenza del noto e consolidato orientamento della Cassazione sulla responsabilità contrattuale ovvero da contatto del medico e della struttura, in quanto estendono la durata del periodo di prescrizione ben oltre il termine ordinario decennale quando il danno patito dal paziente non è immediatamente percepibile in tutti i suoi elementi costitutivi, sia di carattere oggettivo che soggettivo.